

Corte di Cassazione sez. VI civ., ord. – 19 marzo 2012, n. 4360 – Pres. Preden – Rel. Barrecca

Rc auto – Sinistro con veicolo non identificato – Indennizzo a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – Impresa designata – Azione risarcitoria - Condizioni di procedibilità – Denuncia alle autorità competenti – Necessità – Non sussiste

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale provocato da un veicolo non identificato, la denuncia dei fatti alle autorità inquirenti non costituisce il presupposto necessario per esperire l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né si può ritenere che incomba sul danneggiato un onere in tal senso.

Tuttavia, a fronte di un comportamento complessivamente reticente e omissivo da parte del danneggiato in ordine alla dinamica dell'incidente, la mancata presentazione di una denuncia-querela può essere valutata dal giudice quale indice della inattendibilità della testimonianza fornita dal danneggiato e della non veridicità dei fatti.

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato l'appello proposto da I. M. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla M. nei confronti delle G. Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata del F.G.V.S. per sentire dichiarare responsabile dell'evento dannoso, occorso in data 8 dicembre 2001, il conducente di un'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condannare la convenuta, nella qualità, al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.

2.- Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice, poi appellante, non abbia fornito la prova né della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo rimasto sconosciuto - avendo anzi omesso di denunciare i fatti alle autorità inquirenti ovvero di riferirli a chi sarebbe stato tenuto alla denuncia o al referto - né della determinazione del sinistro da parte di un veicolo non identificato.

3.- Col primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, lett. A), della legge n. 990 del 1969, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la norma imponga al danneggiato il preventivo onere di presentare denuncia o querela contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell'impresa designata ed avrebbe pertanto violato le regole ordinarie in tema di ripartizione dell'onere probatorio. Secondo la ricorrente, sarebbe stata disattesa la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ponendosi la sentenza in contrasto, tra gli altri, col precedente del 3 settembre 2007 n. 18532.

3.1.- La censura è infondata. Il Tribunale non ha affatto sostenuto che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti costituisca una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, per agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S. , e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa

soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini. Piuttosto, si è avvalso del dato di fatto, costituito non soltanto dalla mancata presentazione di denuncia- querela, ma anche dalla mancata rappresentazione dei fatti, in sede di ricovero ospedaliero, da parte della danneggiata, per trarne la conclusione, rientrando nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non solo che l'attrice si fosse trovata nell'incolpevole impossibilità di identificare il responsabile o almeno il veicolo, ma anche, valutate le ulteriori risultanze probatorie (di cui si dirà), che non si potessero ritenere attendibili i fatti de quibus.

È da escludere che risulti violata la norma dell'art. 19, della n. 690/69, pure così come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che qui si richiama, per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n. 4480/11). Orbene, come detto, nessuna automatica conseguenza il giudice a quo ha tratto dalla mancata presentazione della querela, ma ha valutato la circostanza, unitamente alle altre risultanze di causa, per giungere alle conclusioni di cui sopra.

4.- Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 1, per non avere il Tribunale applicato la presunzione ivi prevista.

4.1.- Il motivo è infondato poiché non è pertinente il richiamo dell'art. 2054 cod. civ., essendo questa norma applicabile ai casi quale quello in oggetto soltanto dopo che si sia dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui al già citato art. 19 della legge n. 990 del 1969. Ciò che, come detto, non si è ritenuto da parte del Tribunale.

5.- Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente poiché relativi a vizi di motivazione concernenti, rispettivamente, la prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto e l'impossibilità da parte della danneggiata di identificare lo stesso.

5.1.- Si tratta di fatti oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, non censurabile in questa sede se congruamente e logicamente motivato.

Orbene, la sentenza impugnata, dopo aver fornito ampia ed efficace motivazione quanto al comportamento omissivo della danneggiata - sia in generale sia al momento del ricovero ospedaliero - nel senso, sopra detto, della sua rilevanza, non in sé considerato, ma quale indice di inattendibilità degli assunti dell'attrice, poi appellante, ha altresì congruamente motivato in punto di inattendibilità, e quindi insufficienza, dell'unica testimonianza offerta, poiché contenente gravi contraddizioni in ordine alla dinamica dei fatti.

Con i motivi di ricorso in esame risulta sostanzialmente criticata la valutazione in fatto che il giudice d'appello ha dato delle prove, indiziaria e testimoniale, delle quali la ricorrente pretenderebbe un nuovo esame; esame che, attenendo alla ricostruzione del fatto, è evidentemente precluso al giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 2948/01, nonché Cass. n. 10052/01);

in particolare, non può certo questa Corte ripercorrere l'apprezzamento che il giudice del merito ha fatto della prova testimoniale, essendogli riservato, tra l'altro, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni, purché congruamente motivato (cfr., tra le tante, Cass. n. 11933/03, n. 12362/06, n. 17097/10).

In applicazione dei principi richiamati, non meritano accoglimento nemmeno il terzo ed il quarto motivo di ricorso”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Questi non risultano in alcun modo confutati dagli argomenti esposti nella memoria di parte ricorrente; in particolare, va ribadito quanto osservato con riferimento al primo motivo di ricorso: non solo non risulta affatto dalla motivazione che il giudice di merito abbia ritenuto che, in difetto di denuncia querela, non possa essere provata altrimenti la sussistenza del presupposto di cui all'art. 19 della legge n. 990 del 1969, ma occorre rilevare che la ricorrente non ha indicato di quali elementi di prova il giudice di merito si sarebbe dovuto avvalere - ed erroneamente non si sia avvalso - per addivenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte; e ciò anche in ragione del fatto che il Tribunale ha comunque validamente motivato in punto di inattendibilità dell'unico testimone (come detto trattando degli ultimi due motivi di ricorso).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese, poiché l'intimata non si è difesa.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.